

Incontri sulla Costituzione Italiana 2023

INTRODUZIONE

La COSTITUZIONE è la legge fondamentale dello Stato e fondativa della Repubblica Italiana. Definisce la struttura e l'organizzazione dello Stato, ne rappresenta la norma fondamentale, afferma e sancisce il regime politico adottato, gli strumenti per realizzare i principi in essa espressi ossia le regole di una democrazia pluralistica con forma di Repubblica Parlamentare.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, viene indetto un referendum per la prima volta a suffragio universale (votano tutti i cittadini e anche le donne per la prima volta) per scegliere tra Monarchia e Repubblica (2.6.44): vinse la Repubblica. Viene costituita un'Assemblea Costituente che, dopo un lungo studio, predispose il testo della Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, promulgata dal 1° Presidente della Repubblica Italiana Enrico De Nicola.

Le caratteristiche della nostra costituzione sono:

SCRITTA

RIGIDA: le sue disposizioni in molti settori non possono essere modificate, integrate, abrogate, se non attraverso modalità lunghe e complesse.

LUNGA: comprendente molti settori del vivere civile, non solo le norme sulle fonti del diritto;

VOTATA: patto tra i componenti del popolo italiano;

DEMOCRATICA: particolare rilievo alla partecipazione del popolo, dei partiti, dei sindacati;

Composta da 139 articoli, stabilisce l'organizzazione politica e la divisione dei poteri in **LEGISLATIVO** (Parlamento: elabora e approva le leggi); **ESECUTIVO** (Governo: amministra lo Stato e il via alle leggi); **GIUDIZIARIO** (Magistratura: fa rispettare le leggi).

Divisa in due parti:

la prima dove vengono stabiliti i principi fondamentali (sovranità popolare, ordinamento democratico, uguaglianza, libertà,) e i diritti e doveri dei cittadini (rapporti civili, etico sociali, economici, politici)

La seconda, che in parte abbiamo esaminato e che andremo ad esaminare, relativa all'ordinamento della Repubblica (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, magistratura, regioni, provincie e comuni, garanzie costituzionali corte costituzionale, revisione della Costituzione)

Ricordiamo solo l'Art. 1 Cost.: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

IL PARLAMENTO

Anche del Parlamento abbiamo visto il ruolo e le funzioni.

Ricordiamo che la Costituzione prevede una forma di Governo parlamentare ossia determina che il Parlamento e' il fulcro dell'ordinamento democratico italiano.

E' organo dello Stato rappresentativo dei cittadini, titolare del potere legislativo, responsabile della formazione e dell'indirizzo politico del Governo, che è il potere esecutivo dello Stato Italiano.

E' composto da due camere: 1) Camera dei Deputati (400 membri) con sede a Roma Palazzo Montecitorio; 2) Camera del Senato (200 membri) con sede a Roma, Palazzo Madama.

Entrambe le Camere detengono lo stesso potere e le stesse funzioni. L'art. 56 della Cost. prevede che le deliberazioni di una camera, per essere approvate in via definitiva, devono ottenere anche l'approvazione dell'altra Camera (cd. BICAMERALISMO PERFETTO). ciascuna Camera gode di un proprio regolamento e una propria organizzazione ed un proprio bilancio.

Durano in carica per 5 anni, sono elette a suffragio universale e diretto dai cittadini con le elezioni politiche.

- 1) Il Parlamento è l'organo dello Stato rappresentativo dei cittadini ossia l'unico eletto dai cittadini anche con la mediazione dei partiti politici
- 2) Il Parlamento è l'organo titolare del POTERE LEGISLATIVO approva leggi ordinarie, costituzionali, leggi delega al Governo perché svolga la funzione legislativa in sua vece, dandone però i principi e i criteri a cui si dovrà attenere; converte in legge ordinarie i decreti legge emanati dal Governo (l'iter prevede diverse fasi come istruttoria, approvazione, perfezionamento pubblicazione).
- 3) Il Parlamento è l'organo responsabile della FORMAZIONE E DELL'INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO, attraverso la costituzione di una maggioranza parlamentare e il meccanismo del voto di fiducia. Controlla l'operato del Governo mediante interrogazioni, interpellanze, inchieste, mozioni
- 4) Il Parlamento ha funzione di CONTROLLO ECONOMICO esamina ed approva il Bilancio dello Stato ed il rendiconto consuntivo presentato dal Governo; predispone i mezzi finanziari a sostenere le iniziative pubbliche presentate dal Governo
- 5) Il Parlamento è l'organo che EMANA LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE, con un procedimento speciale che modifica la Costituzione (maggioranze assolute, discussione in aula, 4 votazioni entro 3 mesi, che possono essere sottoposte a REFERENDUM POPOLARE se richiesto da 1/5 dei componenti della camera, 500.000 elettori, 5 consigli regionali. Con la conseguenza che se non c'è referendum la legge viene promulgata, se no è l'esito del referendum che decide per la sua esistenza se favorevole, per la sua inesistenza se sfavorevole).

IL GOVERNO : ORGANO COSTITUZIONALE

Lo spazio dedicato dalla Costituzione al Governo ,come organo costituzionale è alquanto ristretto (Artt.92/96)

L'art. 92 Cost.si limita a ricordare le componenti necessarie del Governo :
CONSIGLIO DEI MINISTRI,PRESIDENTE DEL CONSIGLIO,SINGOLI MINISTRI. Tace sulle altre componenti come il vicepresidente, i ministri senza portafoglio , gli alti commissari, i sottosegretari. Così come tace sulla sua formazione ,non lasciando intendere la molto e più complessa prassi esistente in materia, le funzioni e le posizioni delle varie componenti. Accenna solo ai compiti del Presidente del Consiglio ,nulla dice riguardo alle attribuzioni dei singoli Ministri e del Consiglio dei Ministri.

Nel tempo si sono stabilizzate diverse prassi e usi e solo nel 1988 il Parlamento ha approvato la legge destinata a determinare l'ordinamento del Presidente del Consiglio.(L.23.9.1988,nr400) ,anche se in modo incompleto . dove si saldano consuetudini e diritto scritto,

Art.92,sec.c. Cost. ,molto laconicamente, disciplina la formazione del Governo disponendo che il Presidente della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e ,su proposta di quest'ultimo, i Ministri.

Nella prassi la formazione non si compie così semplicemente. ma attraverso un complesso iter in quanto il Governo è un **ORGANO COSTITUZIONALE COMPLESSO E COLLEGIALE A SE' STANTE**: ha un' organizzazione articolata che deve assicurare la continuità tra il governo uscente e quello entrante in quanto si devono avvicinare in blocco Le varie fasi possono essere così schematizzate:

1)FASE PREPARATORIA: si esplica essenzialmente nelle consultazioni del Presidente della Repubblica per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare il Governo in modo da ottenere il voto di fiducia del Parlamento. I colloqui si svolgono con i Presidenti delle due Camere ,gli ex Presidenti della Repubblica,le delegazioni dei partiti(Segretari ,presidenti, gruppi parlamentari);

2)FASE DELL'INCARICO :momento centrale della formazione del Governo, previsto espressamente dalla carta costituzionale ed è integrato da un fondamento consuetudinario , risponde a precise esigenze di ordine costituzionale. L'incarico è orale, dato dal Presidente della Repubblica a colui che dovrà essere il Presidente del Consiglio,quest'ultimo, nelle trattative con le parti politiche interessate , deve predisporre il programma di Governo e la compagine ministeriale. Il Presidente della Repubblica non puo' interferire sulle decisioni dell'incaricato,né sarà responsabile del risultato finale costituito dalla votazione di fiducia delle Camere,né può interferire sulla composizione della compagine ministeriale o sulla definizione del programma del Governo. E' lo stesso art. 95 della Cost. che attribuisce al Presidente del Consiglio la responsabilità della determinazione dell'indirizzo politico governativo. La scelta della lista dei Ministri, che è vincolante per il Presidente della

Repubblica che non può rifiutare alcuna nomina se non in casi veramente estremi di soggetti privi dei requisiti. Al Presidente della Repubblica rimane la scelta tra i mezzi più atti a conseguire lo scopo di incaricare una personalità politica in grado di formare il Governo.

3) FASE DI NOMINA: L'incaricato accetta con riserva; esegue un giro di consultazioni e poi si reca dal Presidente della Repubblica per sciogliere la riserva: o positivamente o negativamente in questo caso le consultazioni dovranno ricominciare per cercare di giungere ad un nominativo da incaricare; Se positivamente subito si perviene alla nomina formale del Presidente del Consiglio, che, a sua volta, nomina i Ministri e all'accettazione delle dimissioni del Governo uscente. Immediatamente dopo tutti i componenti del nuovo Governo prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Giuramento che esprime il dovere di Fedeltà allo Stato secondo formula rituale. Firmati i decreti di nomina la nuova compagine ministeriale è compiuta e pronta ad entrare in funzione. I singoli Ministri, infatti, con il giuramento accettano l'incarico (Art. 93 Cost.).

4) FIDUCIA DELLE CAMERE: entro 10 giorni dalla nomina il nuovo Governo deve presentarsi per il voto di fiducia (art. 94, 3° c. Cost.). Il tempo concesso risulterà necessario per la predisposizione del programma da far approvare, la nomina dei sottosegretari, in modo che le Camere possano disporre di tutti i dati occorrenti per valutare se dare la fiducia o meno. Nel frattempo il Governo può esercitare ordinaria amministrazione e adottare atti collegati al dibattito di fiducia (disegni legge). sicuramente potrà emettere atti assolutamente indilazionabili (decreti legislativi, provvedimenti provvisori con forza di legge). Essendoci l'assoluta parità tra le Camere, sarà il Governo che potrà scegliere a quale Camera presentarsi per il voto di fiducia; la prassi vuole che sia quella che non ha votato per prima il precedente Governo. Il voto è disciplinato dal regolamento della Camera prescelta, avente per oggetto una mozione motivata. il voto è a scrutinio palese per appello nominale. Se dovesse esserci un voto finale di sfiducia si riaprirebbe l'iter. ma di fatto in passato è avvenuto molto raramente e in tempi ormai lontani.

Sono previsti i casi nei quali diviene obbligatoria la votazione di sfiducia: Morte del Presidente del Consiglio; Elezioni politiche di nuove Camere; su decisione liberamente presa direttamente dal Governo, alla quale il Presidente della Repubblica non può opporsi.

Il Governo è un organo complesso in quanto le sue componenti non si trovano su un piano di parità, né per quanto concerne la loro struttura, né per quanto concerne i rapporti reciproci, né i compiti esercitati.

LE FUNZIONI DEL GOVERNO

a) **FUNZIONE LEGISLATIVA:** ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione:

1) quando il Parlamento conferisce (con un'apposita legge di delega, secondo principi e criteri predeterminati e per un tempo definito) il compito di provvedere ad emanare **DECRETI LEGISLATIVI** aventi forza di legge (art. 76 Cost.) che vengono approvati dal

Consiglio dei Ministri e vengono emanati dal Presidente della Repubblica e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. (p.e: testi unici che raccolgono la disciplina di un intero settore, Statuto dei Lavoratori, testo unico del consumatore). Se il Governo non ha ottenuto una delega dal Parlamento non può esercitare poteri legislativi, se non nei casi di necessità ed urgenza ossia può emanare DECRETI LEGGE (art.77 Cost.): con tale atto il Governo delibera direttamente e assume l'atto sotto la sua responsabilità. Il decreto legge è un atto in forza di legge adottato in casi straordinari di necessità ed urgenza ,di solito in circostanze eccezionali(p.e. Covid) per i quali non si può attendere il tempo occorrente per emettere leggi ordinarie. Sono provvedimenti provvisori e perdono efficacia se entro 60 giorni il Parlamento non adotta la legge di conversione ,che lo trasforma in norma definitiva , in tali casi gli effetti che hanno prodotto vengono eliminati . Ora la prassi ,che si può definire abuso,anche al di fuori di criteri di necessità ed urgenza si è manifestata attraverso la reiterazione ,alla scadenza dei 60 gg., di emanare nuovo decreto legge con lo scopo di tentare di trasformarlo in legge

2) quando emana REGOLAMENTI : che costituiscono fonte secondaria di produzione giuridica. Con essi si può dare attuazione ed integrare le disposizioni legislative ,disciplinare organizzazione delle pubbliche amministrazioni e regolare materie che la Costituzione non riserva in via esclusiva alla legge.

3) Ha altresì il compito di deliberare la nomina di soggetti che rivestono incarichi di massimo rilievo nell'amministrazione dello Stato e negli enti pubblici : p.e. nomina dei Segretari Generali dei Ministeri, nomina dei Capi dei dipartimenti; strutturare al loro interno ulteriori uffici di rango dirigenziale.;delibera il Consiglio dei Ministri , disposta con decreto del Presidente della Repubblica..

Ancora il Presidente del Consiglio può sottoporre all'attenzione del Consiglio dei Ministri direttive per indirizzare l'attività amministrativa verso obiettivi coerenti con l'azione di Governo. per cui le amministrazioni risultano vincolate nello scopo che gli atti prefigurano

4) FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO gli obiettivi ,programmi ,priorità che devono guidare la complessiva azione di Governo come

- a) Definizione del programma di governo (sul quale viene votata la fiducia dalle Camere)
- b) Direzione politica Internazionale;
- c) Funzione amministrativa che viene attribuita dal Consiglio dei Ministri ai singoli Ministri ,quali organi di vertice dei diversi rami dell'amministrazione statale.

FUNZIONAMENTO DEL GOVERNO

Si basa su due principi:

- a) **PRINCIPIO COLLEGIALE**: tutte le decisioni inerenti l'indirizzo politico del Governo vengono prese in maniera collegiale dall'organo collegiale Consiglio dei Ministri, compito primo del Presidente del Consiglio è portare avanti la politica fissata dal Consiglio ,dirigerla evitare che l'indirizzo si frantumi nei vari ministeri che devono avere azione coordinata.

- b) **PRINCIPIO MONOCRATICO:** dirige il Presidente del Consiglio a cui la Costituzione riconosce tale compito E' lui che deve promuovere e coordinare l'attività dei Ministri per evitare che la coerenza politica si frantumi e ogni Ministro agisca indipendentemente dagli altri.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E' organo collegiale e complesso .Ne fanno parte tutti i titolari degli organi individuali ossia :PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRI CON O SENZA PORTAFOGLIO.(Art.92 Cost.)

E' presieduto dal Presidente del Consiglio e, in sua assenza ,dal Vicepresidente. Ad eccezione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ,che ha funzioni di segretario del collegio ,nessun altro Sottosegretario di Stato ha titolo di partecipare alle sedute del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio dei Ministri non sono pubbliche e nei verbali e nelle raccolte delle deliberazioni non possono essere riportate, né le opinioni espresse, né tantomeno i voti dei singoli Ministri.

Il Consiglio dei Ministri è convocato dal Presidente del Consiglio che ne stabilisce anche l'ordine del giorno. Il suo funzionamento è contenuto in un apposito regolamento adottato con decreto dal Presidente del Consiglio .Disciplina sia la partecipazione alle riunioni del Consiglio, sia le modalità di convocazione. Le sue delibere rappresentano solo l'approvazione di un atto che verrà emanato poi dall'organo competente , non hanno quorum e sono prese a maggioranza.

Si possono conoscere solo attraverso i comunicati stampa emanati dallo stesso Consiglio. Il Consiglio si può riunire ovunque .

FUNZIONI: gestisce la politica generale del Governo (interna ed economica); risolve i conflitti di competenza tra i Ministri; delibera i disegni di legge da presentare al Parlamento. i decreti legge,i decreti legislativi e i regolamenti governativi ; prende le decisioni fondamentali di politica estera.

In base alla legge 400/88 ha una funzione essenziale nel determinare la politica generale del Governo e attua l'indirizzo generale dell'azione amministrativa : può decidere di impugnare gli Statuti regionali nomina i più alti funzionari dell'apparato civile e militare (prefetti, ambasciatori, capi di stato maggiore etc.). Ha l'importante funzione di esprimere assenso all'iniziativa del Presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia alle Camere.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art.96 Cost : E' il capo dell'esecutivo-viene detto anche Primo Ministro .

Occupava un posto centrale e predominante nel Governo Italiano .svolge funzioni di capo del Governo ed ha il precipuo compito di assemblare il nuovo Governo dopo la fine di quello precedente. Infatti nomina i Ministri. E' la stessa carta costituzionale che gli conferisce un'autonoma rilevanza.

Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Presidente della Repubblica e di solito viene scelto tra i leader di uno dei partiti politici che sosterranno il Governo in quanto ,poi ,dovrà esserne confermata la fiducia dalle Camere.

La scelta può anche ricadere su una personalità di spicco della vita del Paese non appartenente a partiti politici.

Il Presidente del Consiglio presiede,promuove e coordina l'attività dei Ministri garantendone l'unità di indirizzo;convoca le riunioni del Consiglio dei Ministri,redigendo l'ordine del giorno,dirigendone i lavori,regolandone il ritmo con la fissazione di scadenze e sedute;assicura l'attuazione delle deliberazioni ; mantiene i rapporti con gli altri organi dello Stato.

Ovviamente la sua carica è legata alle sorti del suo Governo e dura fino a quando questo gode della fiducia del Parlamento ; resta in carica fino alla formazione del nuovo Governo in quanto il Paese non può essere privato della più importante istituzione politica dello Stato.

Il Presidente del Consiglio non è però dotato di poteri predominanti rispetto a quelli degli altri componenti il Collegio , ha solo quello di guidare il dibattito ed una chiara ovvia maggiore influenza.

Ha il potere di esigere informazioni su qualunque iniziativa ministeriale che possa interferire con la politica generale del Governo . di sospendere iniziative medesime, di stabilire avocazioni e rimessioni delle decisioni del Consiglio dei Ministri ogniqualvolta possano derivare effetti che mettano in forse l'unità dell'indirizzo governativo.

A) DIRIGE LA POLITICA GENERALE DEL GOVERNO. che deve essere accettata nelle linee essenziali dai colleghi del Gabinetto al momento della loro designazione ha la rappresentanza generale del Governo, sia verso le Camere dove presenta il programma del Governo per il dibattito sulla fiducia; presenta la questione di fiducia, collegandola eventualmente all'eventuale approvazione o rigetto di una determinata proposta di legge (di solito dopo aver avuto il parere del Consiglio dei Ministri.); può instaurare giudizi avanti la Corte Costituzionale sulla legittimità delle leggi regionali ed intervenire ,mediante l'avvocatura dello Stato, nei giudizi riguardanti la costituzionalità delle leggi dello stato.

B)MANTIENE L'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO:coordinando l'attività dei Ministri in quanto deve essere preventivamente informato della loro opera ed ha il potere di invitarli a sospendere l'atto stesso ,magari differendone l'esame all'intero Gabinetto , e ,se il singolo componente volesse persistere in un atteggiamento difforme , lo può invitare alle dovute dimissioni;

C) PROMUOVE L'ATTIVITA' DEI MINISTRI:chiedendo informazioni sull'andamento degli affari di loro pertinenza ,sollecitando i provvedimenti necessari per l'attuazione concreta delle deliberazioni approvate dal Consiglio dei Ministri;

D)CONTROFIRMA GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA dal valore legislativo ,viene coadiuvato dall'ufficio di presidenza del Consiglio per la nomina dei sottosegretari (ufficio stampa,regioni,cerimoniali etc...)

.QUINDI E' IL CENTRO NEVRALGICO DEL GOVERNO .

Il Vicepresidente del Consiglio ,figura non prevista dalla carta costituzionale, è di fatto un Ministro senza portafoglio con funzioni delegate dallo stesso Presidente del Consiglio.

I MINISTRI

Costituiscono uno degli organi del Governo.

Sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del , Presidente del Consiglio e sono individualmente responsabili degli atti adottati dai dicasteri a loro affidati, mentre collegialmente ,facendone parte,delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Si distinguono in –

1) MINISTRI CON IL PORTAFOGLIO: sono a capo di un dicastero,ossia di un apparato amministrativo gerarchicamente ordinato,corrispondente ad un determinato settore della Pubblica Amministrazione (p.e. Ministero del lavoro,dell'istruzione,degli esteri ,etc);

2)MINISTRI SENZA IL PORTAFOGLIO, alias dicastero ; fanno parte del Governo e del Consiglio dei Ministri,ma esercitano solo le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio o attribuite dalla legge. dispongono in realtà di una sfera di azione che è loro riservata ed entro la quale si avvalgono di specifiche strutture; amministrative –burocratiche spesso sono solo Ministri Politici,che servono ad allargare la maggioranza della coalizione, per certi partiti o gruppi politici, consentendo di avere qualche voto in più (p.e.Ministri per i rapporti con il Parlamento) ;altri rispondono a certe complesse funzioni delegate dal Presidente del Consiglio (p.e. Ministri per gli affari regionali,Ministro del Mezzogiorno,Ministro per la funzione Pubblica).

Il numero dei Ministri è stato sempre variabile,perché affidato a logiche politiche contingenti. La legge ne prevedeva originariamente 8,ma si è arrivati , nel corso dell'esperienza repubblicana, con un numero di Ministri anche quattro volte superiori. La Costituzione nulla dice in ordine al numero dei Ministri ma rimette tale questione ad una legge ordinaria.(L.nr,300/99), che ne prevedeva il numero in 12.nel tempo si è ricorsi a decreti per aumentarne il numero.

Spetta ai Ministri la funzione di indirizzo politico, ossia la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e una funzione di controllo sulla rispondenza dei risultati di gestione amministrativa alle direttive generali imposte.

I singoli Ministri sono coadiuvati dai SOTTOSEGRETARI che vengono nominati con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro interessato e sentito il Consiglio dei Ministri. Non fanno parte del Consiglio dei Ministri, né possono parteciparvi (tranne il sottosegretario del Presidente del Consiglio che stila i verbali), possono però intervenire nei lavori parlamentari in rappresentanza del Governo.

Sotto il profilo organizzativo i Ministri fanno capo ai dicasteri o ministeri che sono i loro specifici uffici; sono organi amministrativi dello Stato; sono distinti da specifiche competenze e costituiscono articolazioni fondamentali dello Stato. Si compongono di strutture amministrative complesse, formate da insieme di uffici dotati di personale e mezzi propri. Godono, secondo Costituzione, di pari dignità in seno al Consiglio dei Ministri ma si differenziano, tuttavia, in ordine alle loro funzioni e alle loro soluzioni strutturali interne e periferiche.

E' il Parlamento che ha delegato per legge al Governo l'adozione di provvedimenti diretti alla razionalizzazione delle competenze dei Ministeri. Resta comunque ai Ministri il potere di definizione, verifica degli obiettivi e dei programmi da attuare, con la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e il potere di controllo sui dirigenti facenti parte del loro ministero.

ORGANI GOVERNATIVI NON NECESSARI

- 1) VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Lo propone il Presidente del Consiglio al Consiglio dei Ministri. Ha funzioni di supplente in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio: svolge compiti di ordinaria amministrazione e compiti delegatigli di volta in volta dallo stesso Presidente del Consiglio. Di solito è un Ministro senza portafoglio equiparabile alle altre componenti del Consiglio dei Ministri.
- 2) ALTI COMMISSARI: sono posti a capo di importanti apparati amministrativi e di settore. non fanno parte del Consiglio dei Ministri e non sono figure essenziali
- 3) SOTTOSEGRETARI: sono nominati dal Presidente della Repubblica con decreto, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro che deve coadiuvare e sentito il Consiglio dei Ministri. non partecipano alle sedute del Consiglio dei Ministri tranne il sottosegretario del Presidente, che funge da segretario. Sono scelti di solito tra i partiti delle varie coalizioni che sorreggono il Governo per mantenere l'equilibrio politico. Il loro titolare è il Ministro posto a capo del loro ministero; hanno funzioni delegate dal loro Ministro: come, per esempio, andare in Parlamento a sostenere la discussione su atti e proposte del Ministero, rappresentare il Ministro in caso di assenza temporanea. Ogni Governo nell'ambito del potere di auto organizzazione può di volta in volta definirne il numero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARTT.COST.83/91

E' organo Costituzionale . E' il Capo dello Stato Italiano e rappresentante dell'unità nazionale (art.87 Cost).

E' posto al di fuori dei tre poteri dello Stato,Legislativo,Esecutivo;Giudiziario , si definisce quindi come POTERE NEUTRO.

Ha Funzioni di

:1)SORVEGLIANZA;

2)COORDINAMENTO;

3)GARANZIA DELLA COSTITUZIONE.

Viene eletto dal Parlamento in seduta comune ,con integrazione di 3 rappresentanti delle Regioni. (ELEZIONE INDIRETTA) Quindi non eletto direttamente dal popolo ,come nelle repubbliche Presidenziali (es. Francia,USA); **a scrutinio segreto e maggioranza qualificata** : ossia è richiesta l'approvazione dei 2/3 dell'Assemblea per i primi 3 scrutini,dal quarto in poi sufficiente la maggioranza assoluta (50%+1) ; dura in **CARICA 7ANNI** a partire dalla data del Giuramento effettuato avanti il Parlamento in seduta comune.

Da sottolineare che la scelta della durata in 7 anni è stata effettuata di nostri costituenti per evitare che un Presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere (che hanno mandato di 5 anni) per evitare che si possano creare eccessivi legami politici tra il Presidente e l'organo che poi lo deve votare.

LA COSTITUZIONE NON PREVEDE UN LIMITE MASSIMO DI MANDATO per cui può essere rieletto (vedi Mattarella e Napolitano)

REQUISITI ED ELEGGIBILITA'(ARTT.83-84 Cost)

a) ogni cittadino italiano; b) che abbia compiuto 50 anni;

c) goda dei diritti civili e politici; d)incompatibile con qualsiasi altra carica

ITER DELLE ELEZIONI:

E' il Presidente della Camera dei Deputati che convoca la seduta comune 30 giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso .Se le Camere fossero sciolte o manchino 3 mesi dal loro scioglimento,l'elezione del Presidente avrà luogo entro 15 giorni dalla loro nuova costituzione a seguito delle elezioni politiche .questo comporta che il potere del Presidente della Repubblica

vengono prorogati per sottrarre la elezione del Capo dello Stato ad un organo che ormai è prossimo alla scadenza e alla conflittualità che è tipica del periodo elettorale

Gli ex Presidenti assumono di diritto la carica di Presidente Emerito e di Senatore a vita.

Al Presidente della Repubblica spetta un assegno in denaro ed il godimento di certi beni ,come la sede (Palazzo del Quirinale).Gode di autonomia amministrativa e contabile (previsto ora un assegno annuo di circa 239.000,00)

CESSAZIONE DEL MANDATO

a)Scadenza del settennato;b)dimissioni volontarie;c)impedimenti permanenti dovuti a gravi malattie;d)destituzione in caso di colpevolezza accertata per alto tradimento e attentato alla Costituzione; e)decadenza per il venir meno dei requisiti di eleggibilità.

La Costituzione prevede un istituto di SUPPLENZA per cui i poteri del Presidente della Repubblica ,in caso di impedimento temporaneo, in caso di malattia, viaggio all'estero,sospensione dalla carica, vengono assunti dal Presidente del Senato. La dottrina è concorde nel ritenere che il supplente svolga solo ordinaria amministrazione.

LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SONO MOLTEPLICI E SI DIVIDONO DI SOLITO IN VARI GRUPPI:

1)**FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA ESTERNA E GENERALE DELLO STATO ITALIANO:** ricevere e accreditare i rappresentanti diplomatici di altri stati; ratificare trattati internazionali su proposta del Governo e previa autorizzazione delle Camere; effettuare visite ufficiali all'estero; dichiarare lo stato di guerra su delibera delle Camere che conferiscono al Governo i relativi e necessari poteri; comandare le forze armate .

2)**FUNZIONI PARLAMENTARI:** nominare fino a 5 Senatori a vita ;inviare messaggi alle Camere ,convocarle in via straordinaria,scioglierle (solo negli ultimi 6 mesi di mandato); indire le elezioni e fissare la 1° riunione di quelle nuove;

3)**FUNZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA** ,che viene ritenuta una delle più importanti e significative:

autorizzare la presentazione in Parlamento di disegni di legge;promulgare le leggi approvate dal Parlamento entro 1 mese , a meno che non ne venga richiesta l'urgenza, Solo la promulgazione della legge è l'atto che ne attesta l'esistenza e l'applicazione obbligatoria; rinviare la legge alle Camere con messaggio motivato chiedendo una nuova deliberazione ,ossia effettuare un controllo con richiesta di riserva . Sappiamo che se la Camere riapprovano la legge , il Presidente della Repubblica deve promulgarla.; emanare decreti legge governativi,decreti legislativi e regolamenti adottati dal Governo; indire referendum fissandone le data.

4)FUNZIONE ESECUTIVA E DI INDIRIZZO POLITICO:

nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri (svolgendo una funzione essenziale alla formazione e attività del Governo), Secondo la prassi Costituzionale la nomina avviene dopo che il Capo dello Stato abbia svolto opportune consultazioni con i Presidenti delle Camere,i capi

gruppo parlamentari, i Presidenti emeriti, le delegazioni politiche; accogliere il giuramento del Governo e le sue dimissioni, che può respingere chiedendo che si presenti alle Camere per la fiducia; nominare funzionari statali di alto grado, emanare gli atti amministrativi del Governo; presiedere il Consiglio Supremo della Difesa e detenere il comando delle forze armate, decretare lo scioglimento dei consigli regionali e la rimozione dei Presidenti delle Regioni; decretare lo scioglimento di una o entrambe le Camere,

5) FUNZIONE GIURSDIZIONALE: presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura; nominare 1/3 dei componenti della Corte Costituzionale; concedere grazie e commutare pene; conferire le onorificenze della Repubblica tramite decreto Presidenziale.

OBBLIGO DI CONTROFIRMA DEGLI ATTI EMANATI DAL PRESIDENTE La Costituzione, nell'ambito di evitare soprusi ed abusi, negli art. 89 e 90, prevede espressamente che nessun atto presidenziale sia valido se non controfirmato dal Ministro proponente, che ne assume la responsabilità oltre alla controfirma del Presidente del Consiglio. Alcuni atti cd PERSONALI, non richiedono la controfirma (dimissioni, impedimento permanente del Presidente, atti emessi come presidente di organi collegiali come CSM, Consiglio supremo di difesa, e atti orali).

RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Al fine di garantire la sua autonomia e libertà la Costituzione riconosce al Capo dello Stato la **NON RESPONSABILITÀ PER GLI ATTI COMPIUTI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI**, con eccezione per i reati previsti dalla Costituzione di **ALTO TRADIMENTO** (intesa con stato nemico), **ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE** (violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi anticostituzionali)

In questi ultimi casi viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, che delibera a maggioranza assoluta a seguito di relazione effettuata da un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e Camera dei deputati per ottenere l'autorizzazione a procedere. Se sì la Corte Costituzionale può sospendere il Presidente in via cautelare

FUORI DALLA SUA FUNZIONE se commette illeciti ne potrà rispondere come prevede l'ordinaria responsabilità giuridica, potrà quindi rispondere di risarcimenti danni civili, si è discusso di questo e sono stati dichiarati incostituzionali alcune disposizioni che prevedevano la sospensione di ogni richiesta di responsabilità fino alla fine del settennato (lodo Schifani del 2003 e lodo Alfano del 2009) per violazione artt. 3, 24 e 138 Cost. in quanto richiamano la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge. Con ciò confermando che il Presidente della Repubblica, salvo le sue prerogative costituzionali, è un cittadino come tutti gli altri e risponde come tutti gli altri avanti la legge.

MORAL SUASION: può essere considerata una sua funzione non certamente secondaria, in quanto finalizzata ad incentivare l'armonia tra le forze politiche sia di maggioranza che di minoranza, su tematiche importanti, soprattutto nei periodi di crisi di Governo. questa è una delle funzioni che ogni Presidente interpreta in modo personalissimo e diverso in maniera di affermare il proprio ruolo e la propria sfera di influenza con maggiore o minore attivismo. Di solito poco appariscente nelle fasi di stabilità politica,

LA REPUBBLICA PRESIDENZIALE

Lo Stato Italiano è una Repubblica democratica parlamentare e appartiene alle forme di democrazia rappresentativa .

Diversa è invece la forma di governo detta “Repubblica Presidenziale” alla quale il centro destra ha paventato ,nel suo programma elettorale ,la volontà di voler dare vita.

Innanzitutto si deve far presente che per modificare la forma del nostro Governo , da parlamentare a presidenziale ,si dovrebbe dare luogo ad approvare una legge Costituzionale . Quindi una legge, ex art. 136 Cost. approvata con un iter particolare ,ossia da ciascun Parlamento con due distinte deliberazioni prese a distanza di 3 mesi l'una dall'altra ,la seconda deliberazione deve essere presa a maggioranza assoluta ; la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ,ma non entra in vigore ,in quanto ,entro 3 mesi, può essere soggetta a **referendum costituzionale confermativo** ,richiesto o da un terzo dei membri di una Camera o 500.00 elettori o 5 consigli regionali; solo se approvata dal referendum, o se siano trascorsi tre mesi senza che nessuno richieda il referendum ,la legge verrà promulgata ed entrerà in vigore.

La Repubblica Presidenziale ,è forma di Governo appartenente anch'essa alla democrazia rappresentativa, ma IL POTERE ESECUTIVO (rappresentato dal Governo nella nostra democrazia) qui si concentra nell' unica figura del PRESIDENTE che diventa sia Capo dello Stato ,sia Capo del Governo.

Il Presidente dello Stato ,generalmente,viene eletto DIRETTAMENTE dai cittadini (diversamente da noi dove viene eletto dal Parlamento in seduta comune) e decide come e quali siano i membri del suo Governo che forma direttamente . Essendo il Capo del Governo NON HA BISOGNO di alcun voto di fiducia parlamentare. in quanto ha già avuto la fiducia della maggioranza dei cittadini

Ha una chiara superiorità rispetto ai suoi Ministri ,che sceglie, ed un potere monocratico che gli deriva dalla volontà popolare. Ha il potere esecutivo e della politica estera . ma non può sciogliere le Camere .può però bloccare le leggi emanate dal Parlamento Il Governo così formato non ha bisogno di maggioranza stabile a suo sostegno per espletare la sua funzione

Le forme di governo presidenziale ,prevedono una rigida separazione dei poteri tra il Parlamento e il Presidente

Il Parlamento è il solo detentore del potere legislativo, eletto in modo indipendente dalla elezione del Presidente Capo dello Stato, ha il potere di controllo sulle risorse finanziarie, ossia l'approvazione del bilancio e di interventi su nuove spese e non può destituire il Presidente.

Corollario del sistema è l'indipendenza del potere giudiziario, il quale è diretto, di solito da una Corte Suprema, nominata sì dal Presidente, ma da quest'ultimo totalmente autonoma, in quanto non revocabile e vitalizia.

Comunque, il possesso da parte del Presidente del monopolio della forza statale, in quanto il potere esecutivo è quello deputato all'uso delle forze dell'ordine, delle forze armate e dei servizi segreti, rappresenta un potente punto di vantaggio rispetto agli altri organi istituzionali.

Esempi di repubblica presidenziale nell'unione europea solo Cipro.

Esempio più noto di repubblica presidenziale sono gli Stati Uniti d'America. Questa forma di Governo si affermò per la prima volta negli Stati Uniti con la Costituzione del 1787 e la formazione dello Stato Federale.

Anche nell'esperienza costituzionale statunitense esiste il dualismo classico centrato sulla contrapposizione tra Capo dello Stato e Parlamento (qui chiamato Congresso), entrambi eletti dal corpo elettorale per svolgere funzioni diverse: Presidente funzioni esecutive e politica estera; Congresso potere legislativo.

Durano in carica periodi fissi e non possono in nessun caso essere fatti cessare prima della scadenza costituzionalmente stabilita. Esiste un controllo reciproco perché il Presidente ha il potere di veto sui progetti di legge e il Congresso controlla le risorse finanziarie approvando o meno il bilancio.

Il Presidente come Capo dello Stato rappresenta la Federazione, riceve ed accredita i rappresentanti diplomatici, è al vertice delle forze armate, nomina i funzionari federali, può concedere la grazia. Sotto tale profilo ha un ruolo simile al Presidente delle repubbliche parlamentari. Diverso è il suo ruolo come capo del governo, perché è totalmente svincolato dal Parlamento, nomina e revoca in piena autonomia i suoi Ministri che rispondono solo a lui.

SEMIPRESIDENZIALISMO

(Francia, Portogallo, Austria, Irlanda, Finlandia) fonde tra loro elementi del Governo Parlamentare e Presidenziale. Parlamentare: come la fiducia del Parlamento nei confronti del Governo, il potere del Presidente di sciogliere le Camere, Presidenziale: come elezione popolare del Presidente della Repubblica. Inoltre, invece del principio della separazione dei poteri, si cerca una loro integrazione attraverso la creazione di un potere intermedio del Governo che faccia da raccordo tra i poteri del Presidente e quelli del Parlamento.

